



# Il codice disciplinare deve essere effettivamente accessibile ai dipendenti

L'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori i comportamenti aventi rilevanza disciplinare e le relative sanzioni mediante "affissione" di un codice in luogo accessibile a tutti (art. 7, co. 1, L. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei Lavoratori) deve essere inteso nel senso che i locali in cui sono affisse le disposizioni stesse siano accessibili "liberamente" a tutti i lavoratori. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 3 ottobre 2007, n. 20733.

Secondo la Corte, la possibilità di recarsi nei locali in cui sono esposte le norme disciplinari deve essere "effettiva", non meramente teorica, e perciò rientra nel concetto di libero accesso anche la comodità dell'accesso, la necessità che non si rilevino difficoltà particolari.

Non sussiste, però, un obbligo di effettuare l'affissione in locali in cui i dipendenti devono passare necessariamente. Lo Statuto dei Lavoratori richiede, infatti, il libero accesso (da intendersi come accesso non impedito e non difficoltoso), non l'accesso necessitato, non evitabile.

Ugualmente, la legge non richiede che l'affissione venga effettuata nelle bacheche aziendali, che possono mancare o essere destinate ad altre comunicazioni, e che comunque non rendono più agevole la lettura delle norme comportamentali e delle relative sanzioni disciplinari.

Fabrizio Girolami